REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre di Madera (1) per taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 10,

considerando che le misure adottate al fine di ovviare alle conseguenze della situazione geografica delle Azzorre e di Madera sull' approvvigionamento di taluni prodotti agricoli, consistono nella concessione di benefici, quali l'esonero dai dazi all'importazione e il versamento di aiuti (dazi doganali e prelievi agricoli) intesi a permettere, parallelamente, le spedizioni di prodotti agricoli provenienti dalla Comunità ;

considerando che alcuni prodotti agricoli che fruiscono dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un titolo d'importazione ; che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare tale titolo per il regime di esonero dai dazi d'importazione ; che questa doppia funzione del titolo d'importazione rende necessario istituire modalità particolari per il rilascio del documento, che derogano alle modalità di norma applicabili ai titoli d'importazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (3), ha stabilito, fra l'altro, le norme attuative per i titoli d'importazione ;

considerando che per altri prodotti agricoli, per i quali non è richiesta la presentazione di un titolo d'importazione, è necessario prevedere un documento che serva per il regime di esonero dai dazi d'importazione ; che a tal fine si può utilizzare come modello il formulario del titolo d'importazione, denominato nel prosieguo « certificato di esonero » ;

considerando che, per gestire il regime di aiuto ai prodotti comunitari, si può utilizzare come modello il formulario del titolo d'importazione, denominato nel prosieguo « certificato di aiuto » ;

considerando che occorre fornire alle autorità incaricate della gestione gli strumenti necessari perché il regime d'approvvigionamento non venga sviato dalle sue finalità, che consistono nell'approvvigionamento regolare degli utilizzatori e nel trasferimento dei benefici a tutti gli stadi fino alla messa in commercio dei prodotti destinati al consumo locale ; che soprattutto a quest'ultimo scopo, nell'eventualità di una domanda eccessiva non correlata a un fabbisogno dimostrabile e tale da compromettere gli obiettivi e il buon funzionamento del regime di approvvigionamento, è necessario che le autorità competenti abbiano la facoltà di definire, se del caso, le categorie di utilizzatori da soddisfare in via prioritaria, o di ripartire i quantitativi disponibili nel quadro del bilancio di approvvigionamento, che può essere riesaminato in corso d'esercizio ;

considerando che gli effetti dei benefici attribuiti in forma di esonero dai dazi d'importazione e di aiuto per i prodotti comunitari devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale ; che è pertanto opportuno verificare se tali effetti vengono realmente trasmessi ;

considerando che, per verificare la corretta esecuzione delle misure prese dalle autorità competenti, occorre istituire un sistema di controllo comunitario ; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere comunicazioni periodiche alla Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di esonero dai dazi d'importazione e di aiuto all'approvvigionamento comunitario per le Azzorre e per Madera, nel quadro del bilancio di previsione d'approvvigionamento che può essere rivisto in corso d'esercizio.

Le presenti disposizioni si applicano agli approvvigionamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1600/92.

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

TITOLO I

Importazione dai paesi terzi

CAPITOLO I

Importazione di prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione

Articolo 2

1. L'esonero dai dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1600/92 è concesso su presentazione del titolo d'importazione recante le diciture speciali indicate al paragrafo 3.

2. Il titolo di cui al paragrafo 1 viene rilasciato su domanda degli interessati esclusivamente dalle autorità competenti designate dal Portogallo, nel quadro del quantitativo previsto dal bilancio di previsione d'approvvigionamento.

Le autorità possono fissare un termine per il rilascio del titolo.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano :

a) nella casella 20, una delle diciture seguenti :

— « prodotto destinato alle industrie di trasformazione »,

— « prodotto destinato al consumo diretto »,

— « bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 » ;

b) nella casella 24, le diciture « esonero dai dazi d'importazione » e « titolo da utilizzare nelle Azzorre » o « titolo da utilizzare a Madera ».

4. Ai fini dell'applicazione del regime considerato, i dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel titolo d'importazione. La tolleranza per eccesso del 5 % prevista dal regolamento (CEE) n. 3719/88 è ammessa condizionatamente al pagamento dei relativi dazi d'importazione.

5. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la prova di cui all'articolo 30 di detto regolamento deve essere fornita entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno di validità del titolo, salvo forza maggiore.

CAPITOLO II

Importazione di prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione

Articolo 3

1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1600/92 è concesso su presentazione di un certificato di esonero.

2. Il certificato di esonero è compilato sul formulario del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano per quanto di ragione l'articolo 8, paragrafi 3 e 5 e gli articoli 9, 10, 13-16, 19-21, 24-31, 33-37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La dicitura « certificato di esonero » deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del titolo.

4. Il certificato di esonero viene rilasciato, su domanda degli interessati, esclusivamente dalle autorità competenti designate dal Portogallo, nel quadro del quantitativo previsto dal bilancio di previsione d'approvvigionamento. Il rilascio del certificato di esonero è subordinato al deposito di una cauzione, il cui importo viene fissato separatamente per ciascuno dei prodotti in questione.

Le autorità possono fissare un termine per il rilascio del certificato.

5. La domanda di « certificato di esonero » e il certificato stesso recano :

a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti :

— « prodotto destinato alle industrie di trasformazione »,

— « prodotto destinato al consumo diretto » ;

b) nella casella 24, le diciture : « esonero dai dazi all'importazione » e « certificato da utilizzare nelle Azzorre » oppure « certificato da utilizzare a Madera ».

6. la prova dell'avvenuta utilizzazione del certificato di esonero deve essere fornita entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno di validità del certificato stesso, salvo forza maggiore.

TITOLO II

Approvvigionamento comunitario

Articolo 4

1. L'aiuto viene versato su domanda scritta dell'interessato e dietro presentazione di un « certificato di aiuto » previa regolare imputazione. Le autorità competenti possono prescrivere l'impiego di un formulario di domanda specifico.

La domanda deve essere presentata entro i dodici mesi successivi alla data d'imputazione, salvo forza maggiore. Se la domanda è presentata entro i sei mesi successivi al termine di dodici mesi, l'aiuto viene corrisposto nella misura dell'85 % dell'aiuto applicabile.

L'aiuto viene versato dalle autorità competenti entro i due mesi successivi al giorno di presentazione della domanda, tranne :

a) in caso di forza maggiore,

oppure

b) nel caso in cui sia stata avviata un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

2. Il certificato di aiuto è compilato sul formulario del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano per quanto di ragione l'articolo 8, paragrafi 3 e 5 e gli articoli 9, 10, 13-16, 19-21, 24-31, 33-37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La dicitura « certificato di aiuto » deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del titolo.

Le caselle 7 ed 8 del certificato sono barrate totalmente.

4. La domanda di « certificato di aiuto » e il certificato stesso recano :

a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti :

— « prodotto destinato alle industrie di trasformazione »,

— « prodotto destinato al consumo diretto »,

— « animali vivi introdotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 » ;

b) nella casella 24, una delle diciture seguenti : « certificato di aiuto da utilizzare nelle Azzorre » oppure « certificato di aiuto da utilizzare a Madera ».

5. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del « certificato di aiuto ».

6. Il « certificato di aiuto » viene rilasciato, su richiesta degli interessati, esclusivamente dalle autorità competenti all'uopo designate dal Portogallo, nel quadro del quantitativo previsto dal bilancio di previsione d'approvvigionamento.

Il rilascio del « certificato di aiuto » è subordinato al deposito di una cauzione, il cui importo viene fissato separatamente per ciascuno dei prodotti in questione.

Le autorità competenti possono fissare un termine per il rilascio del « certificato di aiuto ».

7. Il « certificato di aiuto » viene presentato per imputazione alle autorità competenti del luogo di destino contemporaneamente ai prodotti cui si riferisce.

8. La prova dell'avvenuta utilizzazione del « certificato di aiuto » deve essere fornita entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno di validità del certificato stesso, salvo forza maggiore.

TITOLO III

Disposizioni comuni e trasferimento del beneficio fino all'utilizzatore finale

Articolo 5

1. Qualora lo stato di esecuzione del bilancio di previsione metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, di domande di titoli di importazione, di certificati di esonero o di certificati di aiuto, tale da implicare il raggiungimento o superamento dei quantitativi di previsione approvati per la campagna di commercializzazione o parte di essa, le autorità competenti del Portogallo limitano o sospendono il rilascio dei titoli.

In caso di limitazione del rilascio dei titoli, le autorità competenti applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione dei quantitativi. Questa misura si applica garantendo la parità di trattamento degli interessati indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità.

Le autorità competenti comunicano eventualmente alla Commissione tutte le informazioni utili sul fabbisogno di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera.

2. Se il regolare approvvigionamento delle Azzorre e di Madera rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle domande di titolo, le autorità competenti possono ripartire i quantitativi disponibili nel quadro del bilancio di previsione in modo da garantire il soddisfacimento delle esigenze prioritarie nei settori interessati.

Tale ripartizione è effettuata in modo che i titoli siano rilasciati in via prioritaria a determinate categorie di operatori e, in particolare, che un quantitativo determinato sia riservato ai nuovi operatori.

Il Portogallo comunica immediatamente alla Commissione, prima di metterle in vigore, le misure che intende adottare in applicazione del presente paragrafo e i motivi che le giustificano. La Commissione ne informa gli Stati membri.

In caso di difficoltà nell'applicazione, la Commissione adotta le misure adeguate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni particolari che saranno eventualmente adottate per ovviare a difficoltà di rilievo in un dato settore.

4. Il Portogallo pubblica periodicamente uno stato di esecuzione del bilancio indicando in particolare le quantità disponibili.

Articolo 6

1. Il titolare del titolo d'importazione, del « certificato di esonero » o del « certificato di aiuto » include nel contratto, in caso di cessione del prodotto o del certificato, una clausola secondo cui il beneficio ottenuto deve essere trasferito fino all'utilizzatore finale.

Questa clausola deve figurare in tutti i contratti successivi riguardanti il prodotto.

2. Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che il beneficio risultante dall'esonero dai dazi all'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario venga effettivamente trasferito ; a tal fine, possono eventualmente controllare i margini commerciali dei vari operatori interessati.

Queste misure sono adottate in collaborazione con i settori professionali interessati.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Portogallo notifica alla Commissione le misure adottate.

3. Qualora il beneficio ottenuto non venga effettivamente trasferito, le autorità competenti :

— si fanno restituire dal titolare del titolo d'importazione, del « certificato di esonero » o del « certificato di aiuto » la totalità o una parte del beneficio concesso ;

— possono sospendere o limitare, in via provvisoria o definitiva a seconda della gravità dell'inadempienza, il diritto di richiedere il titolo di cui all'articolo 2, il certificato di esonero di cui all'articolo 3 o il certificato di aiuto di cui all'articolo 4.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, primo trattino :

— il titolare del titolo d'importazione, del « certificato di esonero » o del « certificato di aiuto » è considerato quale fruitore del beneficio concesso ;

— il beneficio concesso è pari all'importo dell'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

Per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, primo trattino, le autorità competenti possono prescrivere la costituzione di una cauzione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla fornitura dei prodotti e degli animali di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1600/92.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 7

Le autorità competenti adottano le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e le comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 1992.

Articolo 8

Il Portogallo trasmette alla Commissione, entro l'ultimo giorno di ogni mese, i seguenti dati relativi al mese precedente, ripartendoli per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare :

— i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione, « certificati di esonero » e « certificati di aiuto », separatamente ;

— nei casi di mancata utilizzazione dei titoli d'importazione, dei « certificati di esonero » e dei « certificati di aiuto », i relativi quantitativi, separatamente.

Articolo 9

Sino al 31 dicembre 1992 le autorità competenti possono decidere :

a) che l'esonero dai dazi d'importazione venga concesso

— su presentazione di un titolo d'importazione che non rechi le diciture previste all'articolo 2, paragrafo 3,

— su presentazione ed accettazione della dichiarazione d'importazione, se l'importazione del prodotto non è soggetta alla presentazione del titolo d'importazione ;

b) che l'aiuto venga concesso su presentazione, alle autorità competenti del luogo di destinazione, ed accettazione della dichiarazione di immissione dei prodotti ;

c) di riservare agli operatori tradizionali una parte del quantitativo previsto dal bilancio di previsione redatto per il 1992, al fine di garantire una transizione armoniosa ed un approvvigionamento regolare.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione